



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

SETTORE SERVIZI GENERALI E POLITICHE SOCIO CULTURALI
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE

SCHEMA DI CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO “SCUOLABUS”

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente documento ha lo scopo di descrivere le condizioni generali di erogazione del servizio di trasporto scolastico nel territorio comunale di Casale Monferrato, per gli alunni residenti nelle frazioni e frequentanti i plessi frazionali.
2. Il trasporto Scolastico è istituito come intervento volto ad agevolare la frequenza e l'integrazione al sistema scolastico degli alunni, salvaguardando il principio del diritto allo studio.
3. Il servizio di trasporto è assicurato dal Comune di Casale Monferrato attraverso la messa a disposizione di due scuolabus dedicati ad AMC Casale (già titolare del trasporto pubblico locale) attraverso contratto di affidamento *in house* ai sensi del art. 192, comma 2, del “Codice dei contratti pubblici”

ART. 2 FINALITA'

1. Il trasporto scolastico è un servizio a domanda individuale che concorre a rendere effettivo il diritto allo studio, dei bambini e delle bambine residenti nelle aree extraurbane cittadine di cui al successivo art 3 e frequentanti i plessi indicati al medesimo articolo.
2. L'Amministrazione comunale, come previsto dal contratto con AMC Casale, utilizza gli automezzi per organizzare servizi di trasporto per favorire la partecipazione a iniziative didattiche educative scolastiche ed extrascolastiche, a competizioni sportive, attività turistiche culturali che sono gratuite per gli anni e gli istituti richiedenti e non rientrano nel servizio di trasporto scolastico.

ART. 3 REQUISITI DI AMMISSIONE AL SERVIZIO

1. Per l'ammissione al servizio occorre essere:
 - residenti nelle seguenti frazioni del Comune di Casale Monferrato: Santa Maria del Tempio, Casale Popolo, San Germano, Terranova o in Strada Vecchia Vercelli a distanza non inferiore a 2 km dal plesso scolastico di frequenza;ed essere:
 - iscritti presso le seguenti scuole dell'infanzia: Rodari (San Germano), Santa Maria del Tempio, Venesio (Oltreponte), Disney (Popolo);
 - o iscritti presso le seguenti scuole primarie: Rodari (San Germano), Santa Maria del Tempio, XXV Aprile (Oltreponte), Verne (Popolo);
 - o iscritti presso la seguente scuola secondaria di 1° grado: Dante Alighieri

ART. 4 ACCOMPAGNATORE

1. Per gli alunni della scuola dell'Infanzia e della scuola primaria è assicurata sempre la presenza di un accompagnatore sullo scuolabus, così come stabilito dal Decreto Ministeriale 31/1/97.
2. Gli accompagnatori sono individuati dall'Amministrazione Comunale e dagli Uffici competenti attraverso forme di volontariato ai sensi del DL 117/2017 “Codice del terzo settore”.

ART. 5 MODALITA' DI ISCRIZIONE AL SERVIZIO

1. Sono tenuti a presentare domanda d'iscrizione, sia coloro che intendono fruire del servizio per la prima volta sia coloro che intendono rinnovarne l'utilizzo, **entro la settimana precedente all'inizio dell'anno scolastico** recandosi presso l'Ufficio Pubblica Istruzione di via Mameli 14, avendo con sé una foto formato tessera per l'emissione del tesserino individuale di ogni passeggero.
2. Il soggetto richiedente deve obbligatoriamente dichiarare nella domanda di aver preso visione del presente regolamento e di accettarne tutte le condizioni senza eventuali riserve.
3. Il presente contratto di servizio sarà disponibile presso gli uffici comunali e sul sito del comune <https://www.comune.casale-monferrato.al.it/serviziscolastici>
4. Le iscrizioni potranno essere anche accolte ad anno in corso, previa disponibilità del posto, con data di inizio frequenza da stabilire in accordo con AMC Casale e successivamente comunicata alla famiglia/tutori del minore iscritto.
5. La domanda di iscrizione al servizio deve essere sempre firmata da uno dei genitori o, in casi particolari, da chi ne fa le veci (tutore, affidatario, ecc.). con indicazione anche delle persone maggiorenni delegate al ritiro del minore o se esso (ad esclusione della scuola dell'infanzia e della scuola primaria) sia autorizzato al rientro in autonomia presso il domicilio.
6. Le informazioni fornite al momento dell'iscrizione devono essere veritiere e chi le fornisce ne assume la piena responsabilità, riconoscendo al Comune di Casale Monferrato il diritto-dovere di verificarne l'esattezza.

ART. 6 CONFERIMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter procedere al regolare espletamento degli adempimenti connessi al procedimento.
2. Il trattamento di tali dati potrà avvenire anche con l'utilizzo di procedure informatizzate nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. Il titolare del trattamento è la Città di Casale Monferrato, con sede in via Mameli 10, nella persona del Dirigente del Settore Economico Finanziario e Politiche Socio-Culturali
3. L'utilizzo dei dati personali seguirà le disposizioni sul diritto alla privacy come previsto dal GDPR 679/16/UE e tali dati saranno trattati per le finalità istituzionali esclusive di organizzazione del servizio i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali del servizio, come previsto dal GDPR 679/16/UE.

ART. 7 TARIFFE DI CONTRIBUZIONE

1. La Giunta Comunale fissa per ogni anno scolastico le tariffe di contribuzione che gli utenti dovranno corrispondere. Le tariffe in vigore per ogni anno scolastico saranno visionabili presso l'ufficio Pubblica Istruzione di via Mameli 14 e sul sito del comune <https://www.comune.casale-monferrato.al.it/tariffe> (selezionare pubblica istruzione)
2. Il pagamento dovrà essere effettuato tramite i bollettini inviati da AMC Casale entro le scadenze prefissate. AMC provvederà in caso di ritardo del pagamento a inviare apposita lettera di sollecito.
3. Le tariffe del servizio scuolabus sono forfettarie (andata/ritorno tariffa unica) e non prevedono riduzioni per assenze se non per i mesi settembre, per tutti gli ordini di istruzione, e giugno (solo scuola primaria e secondaria di 1° grado) su base proporzionale al giorno di inizio e fine anno scolastico.
4. Nel caso l'iscrizione al servizio avvenga ad anno scolastico la quota da pagare farà riferimento al mese in cui è stata prodotta la domanda senza alcuna riduzione.

ART. 8 DISDETTA

1. Il soggetto ammesso al servizio può rinunciare presentando apposita comunicazione scritta al Comune di Casale Monferrato, Ufficio Pubblica Istruzione, entro i **10 gg** antecedenti la cessazione del servizio (ad es disdetta dal 1° aprile comunicazione entro il 21 marzo). Disdette comunicate con termini inferiori ai **10 gg** comporteranno l'addebito della mensilità.

2. Per ragioni organizzative, salvo diverso e motivato provvedimento dell'Ufficio Pubblica Istruzione, le disdette dovranno avere data a partire dal 1° giorno di ogni mese.

ART. 9 RIMBORSO TARIFFE PAGATE

1. Nessun rimborso è dovuto dall'Amministrazione Comunale né da AMC Casale nel caso d'impossibilità a eseguire il servizio causa eventi di forza maggiore quali a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: calamità naturali, eventi atmosferici, guasti dei mezzi, emergenze sanitarie ed epidemiologiche.
2. L'Amministrazione comunale può, ad ogni modo, con proprio provvedimento deliberativo, disporre la sospensione o riduzioni dell'addebito della tariffa mensile per le motivazioni di cui sopra.

ART. 10 PERCORSI, FERMATE E ORARI

1. I percorsi, le fermate e gli orari sono determinati lungo strade comunali e provinciali in funzione del rispetto delle norme del Codice della Strada. La determinazione dei percorsi e delle fermate è stabilita, in base alle richieste degli utenti, ma compatibilmente con la fattibilità dei percorsi da e verso i plessi scolastici di frequenza.
2. E' responsabilità del genitore o del suo delegato, essere puntualmente presente alle fermate per vigilare sul ritorno dei ragazzi/bambini nelle abitazioni e sulla loro salita nell'automezzo assicurando quindi la loro presenza anche in caso di possibile ritardo dello scuolabus stesso.
3. I genitori devono attendere sul lato destro del senso di marcia dello scuolabus. Ove il genitore o suo delegato maggiorenne fosse impossibilitato a prendere il ragazzo, dovrà tempestivamente avvisare l'ufficio comunale e comunque, in assenza dei genitori, l'alunno dovrà restare sullo scuolabus sino al termine del servizio per poi essere riportato presso il Comando della Polizia Locale dove un genitore o suo delegato dovrà prelevare, fornendo motivazione di tale mancanza, qualora non lo avesse già fatto preventivamente.
4. Il genitore dovrà dare eventualmente atto, al momento dell'iscrizione, che il figlio sia in grado di ritornare autonomamente alla propria abitazione, rimanendo responsabile comunque del minore, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l'abitazione e la fermata. Tale possibilità è esclusa per i bambini della scuola dell'Infanzia e della scuola primaria.
5. L'amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus e consegna al genitore/tutore o suo delegato.

ART. 11 COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI DURANTE IL TRASPORTO

1. Agli alunni che usufruiscono del trasporto scolastico è fatto divieto di:
 - appoggiarsi alle portiere e ai cristalli;
 - gettare oggetti dai finestrini dello scuolabus;
 - stare in piedi durante la marcia e le manovre dello scuolabus;
 - abbandonare i propri effetti all'interno dello scuolabus, per il cui smarrimento, in tal caso, sono direttamente responsabili;
 - danneggiare le vetture e provocare danni a sé o ad altri trasportati, e mettere a rischio l'incolumità dei viaggiatori o dell'autista;
 - tenere un comportamento scorretto nei confronti dei viaggiatori e dell'autista.
2. Per qualsiasi danno al mezzo di trasporto provocato dall'alunno, è direttamente responsabile il genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale, cui viene richiesto il risarcimento del danno.
3. E' fatto altresì obbligo agli alunni di osservare gli orari stabiliti per le fermate, gli autisti dello scuolabus non sono tenuti ad attendere gli alunni non presenti alle fermate nell'orario previsto.

ART. 12 SEGNALAZIONI SUL COMPORTAMENTO SCORRETTO DEGLI ALUNNI E RELATIVI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. Gli autisti e gli accompagnatori dello scuolabus sono tenuti al rispetto dell'osservanza delle norme del presente regolamento sul comportamento degli alunni e potranno provvedere ad un

- moderato richiamo verbale degli stessi in caso di condotta che ne viola il rispetto, compatibilmente e subordinatamente alla funzione della guida e dell'assistenza al trasporto
2. Qualora, nonostante il richiamo verbale, gli alunni perseverino nella violazione, gli autisti e gli accompagnatori segnaleranno i fatti all'Ufficio Pubblica Istruzione che invierà comunicazione di **ammonimento** alla famiglia.
 3. Nel caso il comportamento dell'alunno non mutasse ingenerando all'interno del mezzo confusione o pericolo per gli stessi alunni trasportati, si provvederà, previa nuova comunicazione alla famiglia, alla **sospensione del servizio** per cinque giorni consecutivi.
 4. Qualora tale comportamento non idoneo non cessasse, potrà essere disposta l'**espulsione dell'alunno dal servizio**, senza alcun eventuale rimborso delle tariffe versate.
 5. Si precisa che di tali comportamenti scorretti e inopportuni ne verrà data informazione anche alla scuola di appartenenza.
 6. Nel caso di segnalazioni di comportamenti scorretti durante il trasporto, pervenute all'Ufficio Pubblico Istruzione, agli autisti e/o agli accompagnatori da parte di genitori/tutori, verrà avviata specifica verifica onde verificarne l'attendibilità e nel caso procedere quanto disposto ai punti 3-4-5 del presente articolo.

ART. 13 RESPONSABILITA' DEI GENITORI/TUTORI DEGLI ALUNNI

1. I genitori degli alunni o chi per loro esercita la responsabilità genitoriale sono responsabili di ogni danno cagionato da fatto illecito dei propri figli all'interno del mezzo di trasporto.
2. La conduzione del minore nel tragitto che va dalla fermata dell'automezzo alla sua abitazione compete ai genitori o ad altri soggetti maggiorenni da costoro incaricati che sono responsabili di qualunque fatto lesivo della sicurezza e dell'incolumità dei minori che avviene durante tale tragitto.
3. I genitori/tutori dei minori iscritti al servizio , nel caso in cui comunichino ai gestori/accompagnatori la loro autorizzazione al rientro in autonomia del proprio figlio manlevano l'Amministrazione Comunale e AMC Casale da qualsiasi responsabilità in merito a qualunque fatto lesivo della sicurezza e dell'incolumità dei minori che avviene durante il tragitto medesimo.
4. Alla luce delle disposizioni del codice civile in materia di responsabilità genitoriale (art. 316, 337 ter, 337 quater), la richiesta di iscrizione e frequenza ai servizi scolastici, come lo scuolabus, è condivisa dai genitori.

ART. 14 CONTROVERSIE

Nel caso in cui, insorgano controversie tra l'utenza e il Comune di Casale Monferrato saranno applicate le condizioni generali contenute in questo documento. Per tutto ciò che non sia previsto dal presente documento si farà riferimento al "Codice Civile" e alla normativa di settore.

Io sottoscritto/a _____ nato/a _____ il _____

residente in _____ via _____ in

qualità genitore/tutore del minore _____ dichiaro di

accettare le condizioni di erogazione del servizio SCUOLABUS previste dal presente documento

Casale M.to _____

Firma del Genitore/tutore _____

Visto

Ufficio Istruzione